

DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2019

517/2019/E/COM

**ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO RESOLVO S.R.L. NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1091^a riunione del 10 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, recante “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito: d.lgs. 28/10);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: d.lgs. 130/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo Resolvo S.r.l., prot. Autorità 30307 del 18 novembre 2019 (di seguito: domanda prot. 30307/2019), integrata dalla comunicazione prot. Autorità 31402 del 26 novembre 2019 (di seguito: comunicazione prot. 31402/2019).

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto, nella Parte V del Codice del consumo, un nuovo Titolo II-*bis*, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che

coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione Europea presso Organismi ADR - *Alternative Dispute Resolution* (di seguito: procedure ADR);

- in particolare, la nuova normativa:
 - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies* del Codice del consumo, designa, fra le altre, l'Autorità quale autorità competente per l'ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-*octies*, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
 - prevede che *“Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]”* (articolo 141-*decies* del Codice del consumo);
 - stabilisce che *“Il Ministero dello Sviluppo Economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea”* (articolo 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo), con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l'elenco consolidato degli Organismi ADR, ivi inclusi gli Organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-*decies* del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l'elenco degli Organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure ADR ai sensi del Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo (di seguito: Elenco ADR dell'Autorità);
 - ha disciplinato, nell'Allegato A, il procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR nell'Elenco di cui al precedente alinea e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell'Elenco medesimo (di seguito: Disciplina), nonché previsto l'emanazione di eventuali linee guida applicative;
- la Disciplina prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in Elenco gli Organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all'articolo 3, comma 3.1, che l'Organismo che intende essere iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-*nonies*, commi 1 e 3, del Codice del consumo;
 - all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'Organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di

seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'Organismo è infatti iscritto in Elenco per i settori di competenza dell'Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;

- all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione competente, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della Disciplina e la sottopone all'Autorità;
- all'articolo 7, comma 7.1, che gli Organismi iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo, che intendano essere iscritti anche nell'Elenco ADR dell'Autorità, comunicano all'Autorità i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una dichiarazione con cui attestano il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2.2 e dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli Organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- l'Autorità verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui al Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e alla Disciplina, se un Organismo iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità medesima continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Organismo Resolvo S.r.l. ha inoltrato all'Autorità la domanda prot. 30307/2019 al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità, per i settori dell'energia elettrica, del gas e idrico;
- l'Organismo di cui al precedente alinea è iscritto al n. 363 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/10;
- con successiva comunicazione prot. 31402/2019, l'Organismo Resolvo S.r.l., a integrazione della domanda prot. 30307/2019, ha comunicato i riferimenti relativi alla precedente iscrizione, del 27 settembre 2019, nell'elenco degli Organismi ADR nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale di cui all'Allegato A alla deliberazione 661/15/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicato sul sito internet www.agcom.it;
- alla luce di quanto attestato dall'Organismo con la comunicazione di cui al precedente alinea, la domanda prot. 30307/2019 può essere trattata ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, in un'ottica di efficienza ed economicità, stante la precedente iscrizione in elenco ADR tenuto da altra autorità competente, di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo;

- l'Organismo Resolvo S.r.l. ha attestato il possesso della formazione specifica nei settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, da parte dei conciliatori incaricati della risoluzione delle controversie nei predetti settori mediante la procedura ADR.

RITENUTO CHE:

- la domanda prot. 30307/2019, presentata dall'Organismo Resolvo S.r.l., come integrata dalla comunicazione prot. 31402/2019, in base a quanto ivi dal medesimo attestato, nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, sia idonea ai fini dell'iscrizione del predetto Organismo nell'Elenco ADR dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. l'iscrizione dell'Organismo Resolvo S.r.l. nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini